

## **L.R. 10 dicembre 2001, n. 34 <sup>(1)</sup>. (art. 27)**

### **Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 17 dicembre 2001, n. 105, supplemento straordinario n. 1.

(2) Vedi anche, riguardo ai dipendenti dell'Ardis, l'art. 17, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

(...)

#### **Art. 27**

##### *Tassa regionale.*

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni Universitarie aventi sede nella Regione e dagli istituti di istruzione superiore indicati all'art. 2 comma 1 della presente legge sono tenuti annualmente al pagamento all'Università territorialmente competente della tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita con la *legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 20* <sup>(44)</sup>.

2. Il gettito della tassa regionale destinato per intero alla concessione di borse di studio ex *articolo 3, comma 23, della legge n. 549/1995* deve essere versato direttamente all'Università territorialmente competente e trova riferimento in apposito capitolo del bilancio dell'Università medesima <sup>(45)</sup>.

3. L'ammontare della tassa è determinato per ogni anno nella legge finanziaria regionale collegata alla legge di bilancio della Regione Calabria, in caso di omessa determinazione si intende confermato l'importo fissato per l'anno precedente <sup>(46)</sup>.

4. L'avvenuto versamento della tassa regionale in unica soluzione deve essere dimostrato all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio.

5. Le modalità di versamento sono determinate d'intesa tra le Università <sup>(47)</sup>.

6. Le procedure per la concessione delle borse di studio e per l'individuazione dei beneficiari sono determinati dall'Università nel rispetto degli atti di indirizzo contenute nel piano triennale regionale per il diritto allo studio universitario nonché delle disposizioni di cui alla *legge n. 537/1995 art. 3* <sup>(48)</sup>.

7. Hanno diritto all'esonero del pagamento delle tasse regionali:

a) gli studenti assegnatari delle borse di studio concesse in attuazione della presente legge, e quelli inseriti nelle graduatorie ma non beneficiari per carenze di fondi;

b) gli studenti portatori di handicap esonerati dal pagamento dell'iscrizione ai sensi del *D.P.C.M. 9 aprile 2001* emanato in attuazione della *legge n. 390/1991*.

---

(44) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, primo alinea, *L.R. 11 agosto 2004, n. 18*, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 (come prevede il comma 2 del medesimo articolo) e per effetto dell'art. 40, comma 4, secondo periodo, *L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.

(45) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, secondo alinea, *L.R. 11 agosto 2004, n. 18*, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 (come prevede il comma 2 del medesimo articolo), poi così modificato per effetto dell'art. 40, comma 4, secondo periodo, *L.R. 13 giugno 2008, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «2. Il gettito della tassa regionale che costituisce entrata della Regione e trova riferimento in apposito capitolo del bilancio regionale, è destinato per intero alla concessione di borse di studio ai sensi della *legge n. 549/1995, art. 3, comma 23*.».

(46) Vedi anche quanto dispone, in applicazione del presente comma, l'art. 31, comma 2, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, riguardo all'ammontare della tassa per l'anno 2010.

(47) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, terzo alinea, *L.R. 11 agosto 2004, n. 18*, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 (come prevede il comma 2 del medesimo articolo) e per effetto dell'art. 40, comma 4, secondo periodo, *L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.

(48) Comma così modificato per effetto dell'art. 40, comma 4, secondo periodo, *L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.

(...)